



INVIO:

- ☐ Posta Ordinaria
☐ Corriere
☐ Raccomandata
☐ Fax
☐ A Mano

PROT.: 13777

DATA: 21.12.2015

Provvedimento Dirigenziale

Soggetto proponente:

Società:	FODDI LUIGI
Attività:	allevamento galline ovaiole di cui al p.to 6.6a, dell'all. 1 del d.lgs. 59/05
Stabilimenti	località Saltu Serru Comune di Gonnosfanadiga
Sede legale	via Sardegna, n. 2, Gonnosfanadiga
Gestore	Foddi Luigi

Autorità competente:

Ente:	PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO
Area:	Tecnica
Settore	Ambiente
Dirigente	Dr. Mariano Cabua
Servizio	Gestione Rifiuti, Sanzioni e Bonifiche, Controllo e Vigilanza Ambientale
Ufficio	AIA e IPPC
Tel.	0709356400
Email	ambiente@provincia.mediocampidano.it

Oggetto:

**AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
n. 13/2015**

d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. - l.r. 11.05.2006 n. 4

Assessorato all'Ambiente

Provvedimento Dirigenziale

TIPO DEL DOCUMENTO: Provvedimento Dirigenziale

VER.:

AUTORIZZAZIONE N.

AIA 0013/2015 del 21.12.2015

RESPONSABILE DEL SERVIZIO:

DIRIGENTE:

Dr Mariano Cabua

SETTORE: Area Tecnica

SEDE:

Via Paganini 22 - 09025 Santuri

SERVIZIO: Servizio Gestione Rifiuti, Sanzioni - Controllo e Vigilanza Ambientale -AIA

REFERENTE:

DR CARLO GARAU

TEL.: 070 9356400

FAX: 070 9356494

C.F.: 92121560921

P.I: 02981030923

E-MAIL:

gestionerifiuti@provincia.mediocampidano.it

VISTO:

- La Direttiva 96/61/CE sostituita dalla Direttiva 2008/1/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento;
- L'art. 107, 5° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il Regolamento Parlamento Europeo 3 ottobre 2002, n. 1774/2002 - recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano;
- Il Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 31 gennaio 2005, di concerto con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro della salute, recante "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372";
- Il Decreto Legislativo 152/2006 "norme in materia ambientale" e in particolare la parte seconda titolo III bis "l'autorizzazione integrata ambientale"; che prevede il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (successivamente indicata con AIA) per gli impianti soggetti alla disciplina IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control - prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) con attività ricomprese nell'allegato VIII della parte seconda del medesimo decreto;
- Il Decreto Legislativo 18 febbraio 2005 n. 59 "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE," che prevede il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (successivamente indicata con AIA) per gli impianti soggetti alla disciplina IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control - prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) con attività ricomprese nell'allegato I del medesimo decreto;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "norme in materia ambientale" e ss.mm.ii;
- il Decreto Ministero delle politiche agricole e forestali del 7 aprile 2006 - Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del D. Lgs. N. 152/1999 (ora articolo 112 del D.Lgs. n. 152/2006)
- la legge regionale 11 maggio 2006 n. 4, art. 22 commi 3 - 8, che individua la Provincia quale autorità competente al rilascio delle AIA;
- la Legge Regionale 18 maggio 2006, n.6 relativa a "istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna (ARPAS)";
- la legge regionale 12 giugno 2006, n.9 relativa a "Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali";
- le linee guida regionali in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale, di cui alla delibera G.R. 11.10.2006 n. 43/15, nonché la Guida alla compilazione della domanda di AIA e la relativa modulistica di cui alla determinazione ds/da del 16.11.2006 n. 1763/II;
- le "linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili per la categoria 6.6. : impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di : a) 40000 posti pollame; b) 2000 posti suini da produzione (di oltre 30 Kg), o c) 750 posti scrofe.", emanate con Decreto 29 gennaio 2007 (supplemento ordinario n. 127 alla Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2007 n. 125) dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ai sensi dell'art. 3 del D.lgs 372/99 e dell'art. 4 del D.Lgs. 59/05;
- la Legge 19 dicembre 2007 n. 243 "Conversione in legge con modificazioni, del decreto legge 30 ottobre 2007, recante differimento di termini in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale e norme transitorie";
- la Legge 28 febbraio 2008 n. 31, art. 32 bis, che modifica la Legge 243/2007;
- il Decreto Ministero Ambiente 24 aprile 2008 "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 10 dicembre 2008, n. 69/25 "Disciplina

Assessorato all'Ambiente
Provvedimento Dirigenziale

regionale degli scarichi", pubblicata sul supplemento straordinario al Bollettino Ufficiale n.6 del 19 febbraio 2009;

Preso atto che

- in data 14 luglio 2014, prot. n. 9609, viene presentata, la domanda di modifica sostanziale dell' autorizzazione integrata ambientale nr. 01/2009 dal sig. Foddi Luigi, in qualità di gestore, per l'esercizio dell'attività IPPC "impianti per l'allevamento intensivo di pollame con più di 40000 posti pollame - (punto 6.6a) - all. I al d.lgs. 59/05", ubicato nel Comune di Gonnosfanadiga, loc. Pauli Pardu e loc. Saltu Serru e con sede legale in Gonnosfanadiga, via Sardegna, n. 2;
- la modifica sostanziale richiesta è riferibile all'adeguamento razionale delle strutture di allevamento di galline ovaiole, per la quale è prevista la costruzione di un nuovo capannone da adibire a locale di allevamento in località Saltu Sterru, e la chiusura dei siti operativi esistenti in località Pauli Pardu. La capacità recettiva dell'azienda passerà dagli attuali 60.000 postazioni alle future 120.000. Il progetto di ristrutturazione aziendale prevede inoltre anche il trasferimento del centro di imballaggio dalla sede operativa di Pauli Pardu a quella nuova di Saltu Sterru;
- nella nuova sede operativa sarà realizzato un impianto di cogenerazione, per il recupero, ai fini energetici, delle deiezioni del pollame e da biomasse vegetale. Il cogeneratore ha una potenza di 196 kWe;
- in data 23/07/2014 la ditta Foddi richiedeva l'avvio del procedimento coordinato VIA/AIA al servizio SAVI della Regione;
- in data 23/07/2014, prot. Nr. 10103 del 05/08/2014, il SAVI avviava il procedimento;
- in data 04/08/2014 prot. Nr. 8898, presentava integrazioni volontarie riferite all'istanza AIA;
- in data 11/09/2014, prot. Nr. 11322 la Provincia del Medio Campidano prendendo atto della documentazione presentata dalla Ditta Foddi, dell'avvio del procedimento del SAVI Regionale e della avvenuta pubblicazione dell'annuncio sul quotidiano "La Nuova Sardegna" sulle informazione dell'impianto IPPC in questione, da avvio al procedimento istruttorio per l'esame dell'istanza dell'A.I.A.;
- in data 04/11/2014: Prot. 13759 - - la Ditta FODDI LUIGI trasmette alla Provincia la richiesta di integrazione progettuale che prevede la realizzazione di un impianto di cogenerazione per la produzione di energia elettrica e termica da pollina e da biomassa vegetale di potenza paria 196 kWe;
- in data 12/11/2014: La Provincia di Medio Campidano (prot. n. 13818) richiede agli Enti competenti di prendere atto della richiesta di integrazione per la realizzazione di un impianto di cogenerazione;
- in data 01/12/2014 prot. nr 14608 l'Arpas richiede alla Ditta Foddi Luigi, nel tramite della Provincia, di volere adeguatamente compilare la scheda nr. 4 descrittiva dell'intervento come riportato nel Ca.p. 9 delle Linee Guida Regionali;
- in data 05/12/2014 prot. nr. 15099 il Servizio SAVI della Regione richiede alla Ditta Foddi di volere portare a conoscenza del pubblico le caratteristiche dell'integrazione richiesta inerente la realizzazione del cogeneratore;
- in data 05/12/2014 prot. nr. 15073 la ditta Foddi trasmetteva le integrazioni richieste da Arpas ;
- in data 19/12/2014 prot. nr 15614 l'Arpas inviava alla Provincia il parere di competenza con richieste di integrazioni al progetto presentato;
- in data 15/01/2015 prot. nr. 352 , la Provincia indiceva Conferenza dei Servizi istruttoria;
- 23/02/2015 prot. Nr. 1856 la Provincia del Medio Campidano trasmette alla ditta Foddi e per conoscenza a tutti gli Enti interessati, gli esiti della Conferenza di Servizi svoltasi in data 30.01.15, durante la quale si è preso atto delle integrazioni presentate dalla Ditta Foddi ma si sospendeva il procedimento per la necessità di ottenere il pareri del Servizio SAVI;

Assessorato all'Ambiente

Provvedimento Dirigenziale

- In data 13/03/2015 avveniva la pubblicazione dell'avviso integrativo e la trasmissione della documentazione richieste dal SAVI;
- Il 23/06/2015 è stata convocata dal SAVI conferenza istruttoria/decisoria nel corso della quale è emerso la necessità di ottenere maggiori chiarimenti;
- Il proponente trasmette le integrazioni volontarie richieste in data 04/08/2015;
- In data 28/10/2015 la Regione Sardegna con Delibera di Giunta nr. 52/24 del 28/10/2015 esprimeva giudizio positivo in merito al progetto di modifica sostanziale dell'aia NR. 01/2009 della Ditta Foddi;
- In data 17/11/2015 , prot. Nr. 12508, la Provincia indiceva conferenza dei servizi decisoria per il giorno 02/12/2015 la quale si chiudeva con parere favorevole alla modifica dell'impianto IPPC AIA nr 01/2009 sub condizione alle prescrizioni contenute nella D.G. nr. 52/24 su richiamata della Regione e nel parere dell'ARPAS del 19/12/2014;
- il Sindaco del Comune di Gonnosfanadiga non ha formulato osservazioni ai sensi degli articoli 216 e 217 del Regio Decreto 1265/34;
- l'impianto in argomento non risulta in possesso di certificazione ambientale;
- che in data 18/12/2015 prot. Nr. 13719 l'Azienda Agricola Luigi Foddi presentava elaborati progettuali esplicativi inerenti la raccolta delle acque piovane, la soluzione progettuale di convogliamento delle acque di prima pioggia e il loro sistema di gestione;

Richiamati

- Il Dlgs 152/06 e ss.mm.ii.;
- In particolare, gli articoli del D.lgs. n. 59/05 che disciplina tra l'altro, le condizioni per il rilascio dell'AIA ed in particolare l'art. 3 "Principi generali dell'Autorizzazione Integrata Ambientale", l'art. 4 "individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili (MTD)", l'art. 5 "Procedure ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale" e l'art. 7 "Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale";
- Il DLgs 46/2014;

Art. 1 - Autorizzazione

SI AUTORIZZA

Di rilasciare al sig. Foddi Luigi, in qualità di gestore, l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), alla realizzazione ed esercizio dell'impianto, con attività di allevamento di galline ovaiole di cui al p.to 6.6a dell'all. VIII parte seconda del d. lgs. 152/2006 "Impianti per l'allevamento intensivo con più di 40000 posti pollame", ubicato nel Comune di Gonnosfanadiga, località Saltu Serru, della ditta "Foddi Luigi", con sede legale in Gonnosfanadiga, Via Sardegna, n. 2, nonché la realizzazione e gestione dell'impianto di cogenerazione a servizio dell'allevamento suddetto

Art. 2 Condizioni

Il gestore dovrà comunicare all'Ente Competente la data di inizio lavori entro un anno dal rilascio della presente autorizzazione, i quali (capannoni e impianto di cogenerazione), in qualsiasi caso dovranno essere ultimati entro 31/12/2019. Proroghe potranno essere concesse su richiesta motivata dal gestore ed approvate dall'Ente competente. Tali richieste dovranno essere presentate non oltre il 60° giorno antecedente alla scadenza.

L'AIA nr. 001/2009, già in possesso alla Azienda Luigi Foddi, decade automaticamente alla presentazione della comunicazione dei "fine lavori" dei nuovi capannoni e del nuovo impianto di cogenerazione autorizzato con il presente atto

Assessorato all'Ambiente

Provvedimento Dirigenziale



Il gestore è tenuto all'osservanza delle condizioni indicate nel presente provvedimento, nonché al rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 59/05 e alle linee guida regionali in materia di AIA.

Art. 3 - Piano di adeguamento

- Il Gestore deve perseguire il progressivo adeguamento alle BAT delle strutture deputate all'allevamento che saranno mantenute in attività.
- Negli interventi di adeguamento degli impianti deputati all'allevamento, il Gestore dovrà garantire il rispetto degli standard riconosciuti come BAT in merito al benessere animale. Il Gestore deve impegnarsi ad applicare specifiche tecniche nutrizionali, considerate BAT, attraverso le quali è possibile aumentare la disponibilità e l'assimilabilità dei nutrienti (azoto e fosforo in particolare) da parte degli animali, riducendone l'escrezione nelle deiezioni.
- Ogni adeguamento a nuove BAT dovrà essere recepito dalla ditta e trasmesso all'Amministrazione Competente con un programma dettagliato di aggiornamento.
- Il nastro trasportatore di raccolta della pollina, che va dai capannoni di allevamento all'impianto di cogenerazione, dovrà essere realizzato in maniera tale che sia impedita la fuoriuscita delle deiezioni e che sia protetto da sfavorevoli condizioni climatiche, forti piogge o venti.

Art. 4 - Quadro prescrittivo emissioni

Acqua:

- il gestore, una volta ottenuta l'autorizzazione all'attingimento di acqua dal pozzo, dovrà presentare, entro 90 giorni, all'Ente competente e all'ARPAS, una dichiarazione dell'avvenuta installazione di idonei e tarati misuratori di portata nei punti di prelievo di approvvigionamento idrico e nei punti del ciclo produttivo che permettano una misura dell'acqua utilizzata nelle diverse fasi dell'attività. Contestualmente alla installazione dovrà essere predisposto apposito registro su cui riportare i dati rilevati.
- il gestore dovrà presentare, entro 90 giorni dalla data di emissione della presente autorizzazione, all'Ente competente e all'ARPAS, una relazione sulle attività svolte nelle aree scoperte in relazione alla gestione delle acque meteoriche e di dilavamento, sulla conformità delle stesse a quanto stabilito dalla Direttiva in materia di "Disciplina regionale degli scarichi" (Deliberazione della Giunta Regionale 10.12.2008 n. 69/25). In caso di assoggettamento alle suddette norme, allegare anche un progetto di adeguamento alle disposizioni regionali, con indicazione del tempo massimo previsto per l'esecuzione degli interventi, in caso fossero necessari, a far data dalla valutazione positiva del progetto stesso da parte dell'Ente Competente;
- La società dovrà gestire le acque provenienti dagli scarichi civili e quelle meteoriche di "prima pioggia" e successive, come da relazione progettuale presentata in data 18/12/2015 prot. Nr. 13719, realizzando di fatto, prima dell'entrata in funzione dell'impianto in loc. Saltu Serru, lo schema di cui al punto 2.3 della succitata relazione progettuale;
- Laddove vi è un possibile rischio, seppure minimo, di sversamento o perdita accidentale di prodotti che possono creare fonte di inquinamento sul suolo, il gestore dovrà prevedere la possibilità di pavimentare dette aree. Per tale ragione il Gestore dovrà redigere una relazione sintetica da presentare all'Ente competente e all'Arpas per una valutazione sui rischi;
- L'ottimizzazione dell'uso dell'acqua è garantita dal gestore mettendo in atto e rispettando le buone pratiche gestionali dell'impianto autorizzato e provvedendo ai conseguenti rilevamenti e registrazioni specificati nel piano di monitoraggio e

Assessorato all'Ambiente

Provvedimento Dirigenziale

Provvedimento

TIPO DEL DOCUMENTO: Dirigenziale

VER.:

AUTORIZZAZIONE N.

AIA/13/2015 21.12.2015

controllo.

Suolo:

- il gestore dovrà avere cura di svolgere periodicamente le seguenti attività:
 1. pulizia, diserbo e periodica manutenzione dei piazzali e delle aree esterne ai capannoni che ospitano gli animali in maniera tale da impedire la formazione di situazioni potenzialmente critiche per l'igiene generale evitando accumuli di rifiuti e/o stagnazione d'acqua. La pianificazione degli interventi dovrà prevedere anche la sistemazione delle altre aree esterne che potranno essere assestate anche distendendo un opportuno strato drenante in ghiaio ed il contemporaneo controllo delle pendenze;
 2. predisposizione di un sistema che impedisca o limiti all'impianto di trasporto delle uova la caduta accidentale delle stesse e che possa essere facilmente ispezionabile in modo da permettere gli eventuali necessari interventi di pulizia e disinfezione;
 3. nei punti critici (salti di nastro e curve) si dovrà provvedere alla realizzazione di adeguata pavimentazione impermeabile dotata di canalette di raccolta delle acque, di lavaggio o meteoriche, che dovranno essere comunque sottoposte a trattamento;
 4. le canalette dovranno convogliare le acque raccolte a specifici pozzetti collegati loro volta al sistema di trattamento.
 5. In merito alla gestione degli effluenti prodotti sistema di trattamento reflui, questi dovranno essere dispersi tramite tubazione forata nei terreni agricoli nella disponibilità del gestore;
 6. la gestione della pollina, trattata in azienda, dovrà essere opportunamente monitorata attraverso l'uso di idonei registri in cui i dati conseguenti saranno rilevati e registrati secondo le modalità indicate nel piano di monitoraggio e controllo. Nel caso di cessione di pollina a terzi quale fertilizzante deve essere tenuto apposito registro di carico/scarico nel rispetto delle norme vigenti in materia di gestione dei rifiuti.
- In merito alla gestione dei rifiuti prodotti il gestore deve da subito operare nel rispetto delle seguenti modalità operative:
 - a) La gestione e lo smaltimento dei sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, è effettuata dal gestore nel rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio e successive modifiche.
 - b) Per tutte le altre tipologie di rifiuti, in particolare quelli classificati "pericolosi" e "sanitari pericolosi", il gestore provvede al loro stoccaggio, trattamento e smaltimento nel rispetto delle norme vigenti e tenendo regolare registro di carico/scarico.
- In merito alla localizzazione e gestione degli stoccaggi il gestore deve da subito operare nel rispetto delle seguenti modalità operative:
 - a. il gestore è dotato di una planimetria dell'impianto, da mantenere aggiornata, dove sono indicati: locali e spazi adibiti a deposito; tipologia di materiali stoccati nei locali o negli spazi adibiti a deposito.
 - b. Non sono consentiti depositi o stoccaggi di materie prime, rifiuti ed effluenti di allevamento al di fuori degli spazi individuati e debitamente indicati nella planimetria dell'impianto.
 - c. Le zone intorno agli edifici saranno gestite in modo da mantenerle pulite dagli effluenti di allevamento, concimi o mangimi.
 - d. le acque piovane devono essere convogliate separatamente da altri reflui e dagli effluenti di allevamento.

Aria:

- entro 90 giorni dalla data di emissione della presente autorizzazione il gestore

Assessorato all'Ambiente

Provvedimento Dirigenziale

dovrà presentare all'Ente competente e all'ARPAS, una relazione sulla pianificazione dei seguenti interventi:

1. In merito alle emissioni non convogliate presenti nei soli capannoni il gestore deve da subito operare nel rispetto delle seguenti modalità operative:
 - a. Le emissioni in atmosfera connesse con l'attività dell'impianto in esame sono relative a polveri, gas ed odori legati alla produzione ed alle successive fasi di trattamento delle deiezioni animali.
 - b. La riduzione e il contenimento delle emissioni in atmosfera con specifico riguardo alla formazione ed alla diffusione degli odori, deve essere sempre garantito dal gestore mettendo in atto e rispettando le buone pratiche gestionali delle tecniche utilizzate nell'impianto e provvedendo ai conseguenti rilevamenti e registrazioni specificati nel piano di monitoraggio e controllo.
 2. In merito alla gestione dei mangimi il gestore deve da subito operare nel rispetto delle seguenti modalità operative:
 - i. stoccare i materiali polverulenti o potenzialmente polverulenti, quali mangimi e altre materie prime per l'alimentazione, in sistemi chiusi quali appositi silos o sotto coperture.
 - ii. Effettuare la macinazione e la miscelazione delle materie prime per la produzione dei mangimi, nonché il trasferimento delle materie prime per la produzione dei mangimi e dei mangimi da e per le aree di stoccaggio, in modo da evitare o minimizzare le emissioni di polveri in aria.
 - iii. Stoccare le materie prime per la produzione di mangimi e i mangimi in contenitori idonei a prevenire le perdite e minimizzare la produzione di rifiuti.
 - iv. Proteggere dai danni accidentali i serbatoi per lo stoccaggio delle materie prime per la produzione di mangimi e dei mangimi.
- È presente un punto di emissione in atmosfera di tipo convogliato, poco significativo, poiché al disotto del megawatt (196Kw), proveniente dal sistema di riscaldamento del reattore e dal cogeneratore. L'impianto di cogenerazione rientra tra gli impianti, riportati nell'elenco di cui alla Parte I dall'allegato IV alla parte quinta del d.lgs. 152/2006, che non sono soggetti all'obbligo della comunicazione, sulla base di quanto stabilito in sede di Comitato di Coordinamento del 22/03/2011, il gestore comunque è tenuto ad osservare le seguenti prescrizioni:
 - A. il gestore deve rispettare limiti e le prescrizioni relative alle emissioni individuate nell'allegato X alla parte quinta del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
 - B. dovrà inoltre rispettare la sotto indicata tabella contenente parametri e valori limite adottati nelle "Direttive Regionali sulle emissioni della Regione Autonoma della Sardegna":

Parametri inquinanti	Valori limite di emissione (0 °C e 0,101 MPa media oraria)
Polveri totali	20 mg/Nm ³
Monossido di carbonio (CO)	200 mg/Nm ³

Assessorato all'Ambiente

Provvedimento Dirigenziale



Monossido di azoto (NOx)	200 mg/Nm ³
Ammoniaca (NH ₃)	10 mg/Nm ³

Art. 5 - Prescrizioni di natura gestionale

- Condizioni operative:
 - tutte le strutture e gli impianti dovranno essere mantenuti in buone condizioni operative e periodicamente ispezionati e dovrà essere individuato il personale responsabile delle ispezioni e manutenzioni.
- Stoccaggio combustibili:
 - Tutti i sistemi per lo stoccaggio dei combustibili agricoli debbono essere dotati di vasca di contenimento delle perdite accidentali.
- Prodotti fitosanitari:
 - I prodotti fitosanitari e altri prodotti ad azione biocida debbono essere tenuti in depositi resistenti al fuoco, idonei a raccogliere le perdite, asciutti, protetti dal gelo e dagli accessi non autorizzati (la detenzione e l'uso dei prodotti fitosanitari è effettuata nel rispetto delle disposizioni di cui all'Allegato 1 del sopra citato Regolamento (CE) n. 183/2005).
- Medicinali veterinari:
 - La detenzione e l'utilizzazione dei medicinali veterinari è effettuata in conformità alle disposizioni previste dal decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 e i locali ed i depositi nei quali sono detenute le scorte di medicinali debbono essere idonei ed asciutti.
- Personale:
 - il gestore deve assicurare che l'impianto è gestito da personale adeguatamente preparato e pertanto tutti i lavoratori debbono essere opportunamente informati e formati in merito a:
 - a. effetti potenziali sull'ambiente e sui consumi durante il normale esercizio degli impianti;
 - b. prevenzione dei rilasci e delle emissioni accidentali;
 - c. l'importanza delle attività individuali ai fini del rispetto delle condizioni di autorizzazione;
 - d. effetti potenziali sull'ambiente dell'esercizio degli impianti in condizioni anomale e di emergenza;
 - e. azioni da mettere in atto quando si verificano condizioni anomale o di emergenza.
 - f. il gestore dovrà rispettare le disposizioni relative alla protezione degli animali negli allevamenti.
- Uso energia:
 - Il gestore è tenuto a seguire le buone pratiche relative all'uso efficiente dell'energia, monitorando i consumi secondo modalità e frequenze definite nel piano di monitoraggio e controllo.
- Requisiti in materia di prevenzione e gestione degli incidenti
 - Il gestore segue il Piano di prevenzione degli incidenti e di gestione delle emergenze ambientali che deve essere tenuto a disposizione presso l'impianto.
 - Il gestore deve revisionare il Piano a seguito di situazioni di emergenza e in ogni caso almeno una volta all'anno.
 - Il gestore dovrà segnalare alla Provincia e all'ARPAS, e registrare secondo le modalità definite nel piano di monitoraggio e controllo ogni incidente che può essere causa d'inquinamento significativo, ed in particolare:
 - a. rilasci accidentali nel reticolo delle acque superficiali, nel suolo e nel sottosuolo, di carburanti e lubrificanti, fitofarmaci, e di altri liquidi contenenti sostanze pericolose, così come definite dalla normativa vigente;

Assessorato all'Ambiente

Provvedimento Dirigenziale

- b. sversamenti di liquami per danneggiamenti delle strutture di contenimento o dei sistemi o attrezzature di distribuzione.
- Requisiti in materia di dismissione
 - In caso di dismissione dell'impianto o di parti dell'impianto, il gestore mette in atto il piano di dismissione da concordare con l'Autorità Competente provvedendo in ogni caso alla rimozione degli effluenti di allevamento dalle strutture di stabulazione, di trattamento e di stoccaggio nonché la messa in sicurezza delle vasche di stoccaggio.
 - Il Gestore è tenuto a rispettare il programma degli interventi, compreso il piano di dismissione dei locali destinati all'allevamento ubicati nello stabilimento in località Pauli Pardu, presentato nella documentazione tecnica allegata alla Domanda di AIA (in particolare nella relazione tecnica). Ogni variazione progettuale o temporale a tale programma dovrà essere preventivamente comunicata alla Provincia, all'ARPAS ed al Comune di Gonnosfanadiga unitamente alle relative motivazioni tecniche.

Art. 6 - Sistema di Gestione Ambientale

Il Gestore è tenuto a formalizzare in uno specifico Sistema di Gestione Ambientale le modalità di gestione adottate in relazione ai diversi aspetti di particolare rilevanza ambientale (consumo di materie prime, di risorse idriche, di energia, rumore, produzione di rifiuti, ecc.).

Il Sistema di Gestione Ambientale dovrà contenere l'identificazione delle possibili emergenze ambientali e la definizione delle modalità di gestione, dei ruoli e delle responsabilità legati alla gestione dell'impianto.

Il Sistema di Gestione Ambientale adottato dal Gestore deve prevedere l'esecuzione di periodici interventi di controllo e manutenzione delle vasche raccolta delle deiezioni atti a prevenire possibili cedimenti e conseguenti sversamenti, nonché prevedere specifiche misure per far fronte a tali incidenti.

Occorre prevedere nel SGA periodici controlli e manutenzioni finalizzati a garantire l'integrità e la perfetta funzionalità delle strutture dello stabilimento, con particolare riferimento ai serbatoi di combustibili ed oli esausti, ai sistemi di raccolta ed alle vasche di maturazione delle polline, ai sistemi di raffreddamento, al gruppo elettrogeno, ai depositi dei prodotti fitosanitari ed alla cella frigorifera per lo stoccaggio delle carcasse.

Per quanto concerne l'impianto di cogenerazione, deve essere sottoposto ad un piano di controllo e manutenzione almeno a cadenza annuale, allo scopo di mantenerlo in perfetta efficienza.

Art. 7 - Piano di Monitoraggio e Controllo

Il proponente è tenuto, entro 90 giorni dalla data di emissione della presente autorizzazione a elaborare il piano di monitoraggio e controllo seguendo il format ed i contenuti del documento APAT "Il contenuto minimo del Piano di Monitoraggio e Controllo" e quanto specificato all'interno delle "Linee Guida in materia di sistemi di monitoraggio" di cui al DM 31 Gennaio 2005; una volta rielaborato, il Piano dovrà essere approvato dalla Provincia.

Il gestore è tenuto a redigere annualmente una relazione descrittiva del monitoraggio effettuato ai sensi di quanto riportato nel Piano di Monitoraggio e Controllo, contenente i dati relativi ai controlli richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale e la verifica di conformità rispetto ai limiti puntuali ovvero alle prescrizioni contenute nel documento autorizzativo. Tale relazione dovrà essere inviata, in formato digitale, tale da permettere l'elaborazione dei dati, e cartaceo entro il 30 aprile di ogni anno alla Provincia, al Comune e all'ARPAS.

Si riporta di seguito il quadro sinottico delle attività di monitoraggio e controllo relativo al contenuto minimo del PMC:

Assessorato all'Ambiente

Provvedimento Dirigenziale

Contenuto minimo del Piano di Monitoraggio e Controllo

FASI	AUTOCONTROLLO	REPORTING
Consumi:		
<i>Materie prime</i>	Controlli alla ricezione	Annuale
<i>Risorse idriche</i>	Bimestrale	Annuale
<i>Energia</i>	Bimestrale	Annuale
<i>Combustibili</i>	Annuale	Annuale
Energia elettrica prodotta dal cogeneratore	semestrale	Annuale
Scarichi idrici:		
<i>Misure periodiche</i>		Annuale
Rumore:		
<i>Misure periodiche sorgenti rumore</i>	Triennale	Triennale
Rifiuti:		
<i>Misure periodiche rifiuti prodotti</i>	Annuale	Annuale
Pollina:		
<i>Quantità prodotte</i>	Aggiornamento registro	Annuale
<i>Quantità utilizzate nell'impianto di cogenerazione</i>	Aggiornamento registro	Annuale
<i>Quantità cedute a terzi</i>	Aggiornamento registro	Annuale
Indicatori di performance	Mensile	Annuale

Piano di controllo - organo di vigilanza (ARPAS)

- Verifica Ispettiva con periodicità ANNUALE per il controllo dell'applicazione di quanto previsto dal Piano di Monitoraggio e controllo.
- La periodicità riportata è da ritenersi indicativa e comunque da valutarsi anche in base alle risultanze contenute nei report periodici che la ditta è tenuta a fornire, come da prescrizioni e da piano di monitoraggio, alla Provincia e all'ARPAS.
- Le spese occorrenti per le attività di controllo programmato da parte dell'Organo di Vigilanza (ARPAS) previste nel Piano di Controllo dell'impianto, oltre alla verifica del Piano di Adeguamento, sono a carico del gestore. Il corrispettivo economico relativo al Piano di Controllo, verrà valutato in base alle tariffe in corso di definizione a livello regionale.

Art. 8 - Durata

La presente autorizzazione ai sensi dell'art. 29-septies del D.lgs. 152/2006.

- ha durata di dieci anni decorrenti dalla data di rilascio;
- si prescrive che la domanda di rinnovo della presente autorizzazione sia presentata all'Ente Competente sei mesi prima della citata scadenza.

Ai sensi sempre del medesimo articolo, la presente autorizzazione può essere soggetta a riesame qualora:

- L'inquinamento provocato dall'impianto è tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite di emissione fissati nell'autorizzazione o l'inserimento in quest'ultima di nuovi valori limite;
- Le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali che consentono una notevole riduzione delle emissioni senza imporre costi eccessivi;
- La sicurezza di esercizio del processo o dell'attività richiede l'impiego di altre tecniche;
- Nuove disposizioni legislative comunitarie o nazionali lo esigono.

A tale riguardo si prescrive che il gestore presenti entro i tempi fissati dalla stessa

Assessorato all'Ambiente

Provvedimento Dirigenziale

richiesta, la documentazione necessaria a procedere al riesame.

Nel caso di modifiche progettate che risultino sostanziali, il gestore dell'impianto dovrà inviare ai sensi dell'art. 29-nonies del D.lgs. 152/2006, una nuova domanda di autorizzazione corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'articolo 29-ter, comma 1 e 2.

Art. 9 - Obblighi di Comunicazione

Si prescrive, prima di dare attuazione a quanto previsto dall'autorizzazione integrata ambientale la trasmissione della comunicazione di avvio alla Provincia del Medio Campidano, ai sensi dell'art. 29-decies comma 1 del D. Lgs. 152/2006. Tale comunicazione deve essere trasmessa entro 30 giorni dalla data di emissione del presente provvedimento. Il gestore dovrà inoltre inviare alla Provincia e ai Comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti da questa autorizzazione integrata ambientale, secondo le modalità e frequenze stabilite.

Art. 10- Oneri di controllo

Il sig. Foddi Luigi, gestore dell'impianto, è obbligato al pagamento della tariffa relativa alle attività di controllo, secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Ambiente del 24.04.2008, per la prima annualità prima della comunicazione di cui all'art. 9 del presente provvedimento. La quietanza di tale pagamento dovrà essere trasmessa all'atto dell'invio della comunicazione sopra richiamata. Ai fini dei successivi controlli annuali programmati la tariffa relativa ai controlli dovrà essere pagata entro il 30 gennaio relativamente all'anno in corso. Il mancato pagamento della tariffa dovuta determinerà l'applicazione delle misure di cui all'art. 29-quattordices del D.lgs. 152/2006 e il pagamento della sanzione di cui all'art. 29-quattordices c. 8 del D.lgs. 152/2006.

Art. 11 - Altri obblighi

Si prescrive, ai sensi dell'art. 29-decies c. 5 del D.lgs. 152/2006 che il richiedente fornisca tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare i campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai fini della protezione ambientale.

Si prescrive, ai sensi dell'art. 29 undecies c. 1 del D.Lgs. 152/2006 che il richiedente, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente informi tempestivamente la Provincia e l'ARPAS dei risultati dei controlli delle emissioni relative all'impianto.

Ai sensi dell'art. 29-decies c. 8 del D.lgs. 152/2006 copia del presente provvedimento, di ogni suo aggiornamento e dei risultati del controllo delle emissioni richieste dalle condizioni del presente provvedimento deve essere conservata all'interno dell'impianto e messa a disposizione del pubblico attraverso il sito web della Provincia.

Art. 12 - Ricorso

Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso al TAR Sardegna nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto o al Capo dello stato entro 120 giorni

Sanluri, 21/12/2015

Il Dirigente

Dr. Mariano Cabua



Assessorato all'Ambiente

Provvedimento Dirigenziale

